



DI MEO
International Consulting

Pagamenti e Garanzie Internazionali



La Garanzia di buona esecuzione
di Antonio Di Meo – Pag. 1

Contrattualistica Internazionale



Accordi di riservatezza nel commercio internazionale
di Lucia Angeli – Nicolas Martuncelli – Pag. 6

Dogana e Trasporti internazionali



Luogo approvato: un'opportunità di risparmio e semplificazione per le imprese esportatrici
di Luca Moriconi – Pag. 11

Info utili



Cosa succede al petrolio? L'oro nero tra era-Covid e futuro
di Anisa Gjika – Pag.15

Questions & Answers



Il Caso: Quale Incoterms® adottare con nolo calcolato in fattura
di Antonio Di Meo – Pag. 18

Focus Paese



Turchia
di Giovanni Brunoro – Pag. 20

Speciale



Recast: Il Nuovo Regolamento Dual Use
di Marco Padovan – Philippe Zamboni di Salerano – Stefano Consoli – Giulia Socci – Pag.34



RECAST: IL NUOVO REGOLAMENTO DUAL USE

di Marco Padovan, Philippe Zamboni di Salerano, Stefano Consoli, Giulia Socci

Introduzione

Al termine di un percorso di riforma avviato dalla Commissione europea fin dal 2014, il 9 settembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2021/821, cosiddetto di rifusione (**Recast**) del regime dell'Unione europea di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, che sostituisce definitivamente il Regolamento (CE) 428/2009 (**Regolamento Dual Use**).

Obiettivi del Recast

Il nuovo regolamento, in un'intesa di compromesso tra Consiglio, Parlamento e Commissione, aggiorna il quadro normativo unionale in tema di duplice uso, introducendo **nuovi controlli** e **semplificando alcune procedure**, al fine di adattarlo alle ormai evolute circostanze economiche e politiche, nonché alle nuove sfide poste dalle tecnologie emergenti (in particolare, in tema di sorveglianza informatica) in relazione alla sicurezza globale e alla protezione dei diritti umani.

Il Recast cerca altresì di migliorare la trasparenza, rafforzando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, tra questi e la Commissione, nonché tra l'UE e i paesi terzi, rimodulando nel mentre anche il rapporto tra settore pubblico e privato su un piano di maggiore parità.

Infine, con la riforma si è cercato di dare risposta all'esigenza di **assicurare uniformità e coerenza nell'interpretazione del regolamento**, di per sé complesso e tecnicamente articolato,

tra gli Stati Membri, evitando situazioni asimmetriche che possono avere impatti negativi sugli scambi intraunionali con rischi di *"compliance dumping"*.

Non avendo attuato una riforma radicale e completa, ma solo un adeguamento della normativa preesistente, l'impianto fondamentale – basato sull'equazione: bene duale eguale necessità di autorizzazione per l'esportazione fuori dal territorio doganale dell'Unione – resta inalterato. Si è così lavorato soprattutto sui corollari dell'equazione principale: le clausole *catch-all*, le attività di transito, di trasferimento intraunionale, di assistenza tecnica, di intermediazione e sull'esigenza di assicurare un *level playing field* unionale, garantendo al tempo stesso agli Stati Membri un ruolo fondamentale (superiore a quello della Commissione, a parer di chi scrive).

Di seguito una carrellata sulle più interessanti novità:

NUOVE DEFINIZIONI

Il Recast offre una definizione più ampia e dettagliata di **prodotto duale**, includendo espressamente qualsiasi bene che possa essere usato per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche, o dei loro vettori, nonché qualsiasi bene che possa essere usato sia a fini non esplosivi, sia per la produzione di armi nucleari o comunque esplosive.

Sempre in tema di definizioni, il Regolamento 2021/821 ne ha introdotto o modificato alcune di grande rilevanza:



- **Embargo sugli armamenti**: un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o da una posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale concetto non è una novità, poiché deriva dalla clausola c.d. *catch-all* (art. 4, par. 2) già presente nel Regolamento Dual Use, sebbene in tale sede non rivestisse il ruolo di formale definizione.
- **Intermediario**: tale definizione è stata ampliata fino a ricomprendere qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi consorzio, che fornisca servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione verso il territorio di un paese terzo. L'ampliamento deriva dall'eliminazione dell'ulteriore requisito della residenza o sede all'interno dell'Unione, che era invece presente nella definizione data dal Regolamento Dual Use: di conseguenza, oggi è sufficiente prendere in considerazione il tipo di attività svolta, a prescindere dal luogo in cui sia residente o abbia sede l'intermediario.
- **Esportatore**: la definizione di esportatore è stata meglio dettagliata, in modo da assicurare che vi sia un collegamento tra la persona soggetta agli obblighi imposti dalla normativa sui prodotti duali e il territorio doganale dell'Unione. La definizione ora include le persone fisiche che trasportino prodotti duali nel loro bagaglio personale, nonché le persone fisiche o giuridiche, o i consorzi, che decidano di trasmettere software o tecnologie al di fuori del territorio doganale dell'Unione, mediante mezzi elettronici,

compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico.

- **Programma interno di conformità** (*Internal Compliance Programme* - 'ICP'): si riferisce a politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate, adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del Recast, nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma dello stesso, comprese, tra l'altro, le misure di *due diligence* per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali. Mentre nel Regolamento Dual Use mancava una definizione di ICP, sotto la vigenza dell'attuale Regolamento esso costituisce requisito obbligatorio per ottenere un'autorizzazione globale di esportazione, salvo che l'autorità competente lo reputi non necessario nel caso concreto.
- **Prodotti di sorveglianza informatica**: quest'ultima definizione, di fondamentale importanza in relazione alla clausola *catch-all*, comprende tutti i prodotti appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, la raccolta o l'analisi dei dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione.

ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA

Il nuovo articolo 5 introduce una clausola *catch-all* specifica per i prodotti di sorveglianza informatica.

La **clausola *catch-all*** consente all'autorità competente, autonomamente o su indicazione dell'esportatore, di



sottoporre a obbligo di autorizzazione l'esportazione, ovvero il trasferimento, di beni o tecnologie non espressamente ricompresi nella lista di cui all'Allegato I al Regolamento, laddove siano collegati agli utilizzi vietati dalla clausola di *catch-all* medesima (ad esempio, gli usi legati alla proliferazione di armi nucleari). Pertanto, i prodotti di *cyber-surveillance* che secondo le autorità competenti degli Stati membri siano o possano essere usati, in tutto o in parte, in attività di repressione interna o per attività che violino i diritti umani o il diritto umanitario internazionale, necessitano di un'**autorizzazione all'esportazione**. La necessità di ottenere l'autorizzazione sorge quindi solo nel momento in cui l'autorità competente notifica all'esportatore che i beni in questione sono o potrebbero essere utilizzati per le finalità sopra descritte. D'altro canto, quando l'esportatore, nello svolgimento delle sue attività di *due diligence*, viene autonomamente a conoscenza del fatto che i beni che intende esportare sono destinati ad uno degli usi descritti sopra, deve notificare l'autorità competente, che avrà il compito di decidere se assoggettare l'esportazione dei beni in questione ad autorizzazione. Gli esportatori che trattano prodotti di sorveglianza informatica, pertanto, hanno così un onere (se pure indiretto) di integrare i doveri di *due diligence* in maniera tale da includere un'analisi relativa al rischio di abuso di tali beni. Occorrerà al riguardo che vengano specificate le linee guida in relazione alla natura e ai requisiti di tale *due diligence*, affinché gli obblighi risultino effettivi.

Questo nuovo controllo ha, da un lato, la finalità di evitare che le tecnologie di *cyber-surveillance* provenienti dall'Unione europea possano essere utilizzate per violare i diritti umani e, dall'altro, di impedire, se anche gli altri paesi titolari di tecnologie avanzate in

questo settore seguiranno il nostro esempio, ai regimi repressivi di raggiungere i loro scopi. Sia questo o meno un obiettivo utopistico, sarà la prassi applicativa a dirlo.

In secondo luogo, gli Stati membri potranno mantenere o adottare una legislazione interna che imponga l'obbligo di ottenere un'autorizzazione nazionale per l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non listati nell'Allegato I, nel caso in cui l'esportatore non sappia con certezza, ma abbia ragione di sospettare che tali beni siano destinati a uno degli usi sopra menzionati.

TUTELA DEI DIRITTI E PREVENZIONE DEL TERRORISMO

Il Regolamento (UE) 2021/821 evidenzia l'importanza di attuare un **sistema comune ed effettivo di controlli sulle esportazioni** al fine, *inter alia*, di garantire la pace e la sicurezza locali e internazionali e il rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale.

In particolare, tale intento è declinato in diverse disposizioni:

- **l'art. 5** include le repressioni interne e le serie violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario tra i criteri suscettibili di giustificare la subordinazione ad autorizzazione dell'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non elencati nell'Allegato I;
- **l'art. 9** consente agli Stati membri di vietare, o sottoporre ad autorizzazione, l'esportazione di prodotti non compresi negli elenchi di cui all'Allegato I, per motivi di pubblica sicurezza, tra cui espressamente menziona la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani;



- infine, l'**art. 10**, nel disciplinare i casi di estensione transnazionale dell'obbligo di autorizzazione per beni non listati imposto da uno Stato membro diverso da quello in cui opera l'esportatore, ancora una volta richiama le considerazioni in materia di pubblica sicurezza, prevenzione del terrorismo e diritti umani.

ASSISTENZA TECNICA

In ottemperanza a quanto chiarito dal Trattato di Lisbona in punto di competenza dell'Unione europea circa la fornitura di servizi di assistenza tecnica che comportino movimenti transfrontalieri, il Recast ha previsto una definizione e una disciplina autonome per l'assistenza tecnica (nel precedente regolamento solo ricompresa nella definizione di "tecnologia" e priva di normativa specifica), che ricomprende oggi qualsiasi supporto o servizio tecnico volto alla riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione e che può assumere la forma di istruzioni (e.g. manuale), consulenza, formazione/training, trasmissione delle conoscenze o competenze di funzionamento o altri servizi di consulenza, prestati anche per via elettronica, nonché per telefono o qualsiasi altra forma di assistenza verbale.

È altresì stata definita la categoria dei **fornitori di assistenza tecnica**, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi consorzio, che forniscano servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione europea verso il territorio di un paese terzo, o quelli residenti o stabiliti in uno Stato membro che forniscano assistenza tecnica entro il territorio di un paese terzo o a un residente di un paese terzo temporaneamente presente nel territorio doganale dell'Unione.

L'**articolo 8**, con una struttura analoga a una clausola *catch-all*, sottopone ad

autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica collegata ai beni duali di cui all'Allegato I solo se il fornitore di assistenza tecnica è stato informato dall'autorità competente (ovvero è a conoscenza) che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (*i.e.* sviluppo, produzione, diffusione di armi nucleari, chimiche, biologiche, etc.). Inoltre, sono previste diverse ipotesi di esenzione dall'obbligo autorizzativo, quali, ad esempio, quelle relative alla fornitura di assistenza verso un Paese compreso nell'AGEU001 (e.g. USA, Australia e, dal 2021, il Regno Unito), ovvero quando si tratti di informazioni di pubblico dominio o, ancora, di ricerca scientifica di base. D'altro canto, ciascuno Stato membro può subordinare ad autorizzazione l'assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso non elencati nell'Allegato I, qualora un fornitore di assistenza tecnica abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 sopra richiamati.

Infine, è stato previsto un **modello ad hoc di istanza relativa all'assistenza tecnica**, nonché la possibilità, ove si soddisfino determinate condizioni (quali l'adozione dell'ICP), di ricorrere all'agevolazione dell'Autorizzazione Generale dell'UE (AGEU) 007, prevista per i trasferimenti infragruppo di tecnologia.

INTERMEDIAZIONE

L'**articolo 6** del Recast prevede l'**autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso** compresi negli elenchi ad esso allegati se l'autorità competente ha informato l'intermediario che i prodotti in questione sono o possono essere destinati agli usi cui si fa riferimento



all'**articolo 4** paragrafo 1. Introduce inoltre l'**obbligo di notifica**, similmente a quanto previsto per le disposizioni *catch-all*. Gli Stati Membri possono scegliere se estendere tale obbligo di notifica a situazioni nelle quali l'esportatore ha anche solamente ragione di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati a tale uso.

AUTORIZZAZIONI – AGEU007, AGEU007 E AGP

Il Recast introduce **due nuovi tipi di autorizzazioni** generali di esportazione dell'Unione europea ('**AGEU**'): una AGEU per l'esportazione intragruppo di software e tecnologia ('**AGEU007**', Allegato II.G) e una AGEU per i prodotti di crittografia ('**AGEU008**', Allegato II.H). Lo scopo di queste AGEU è di facilitare ulteriormente il commercio assicurando, allo stesso tempo, un sufficiente livello di sicurezza tramite robuste misure di controllo quali la registrazione, la notifica, il report e l'audit.

La AGEU007 è disponibile per la maggior parte dei prodotti a duplice uso di cui all'Allegato I, salvo quelli elencati nella Sezione I, e altre tecnologie particolari (tra cui, ad esempio, quelle connesse a software di intrusione), copre solo 16 paesi di destinazione, richiede agli esportatori di implementare un ICP ed è utilizzabile solo a determinate condizioni (ad esempio, l'esportatore beneficiario deve sottoporre a continuo controllo le "società controllate" e "affiliate", così come definite nella Parte 3 dell'Allegato II.G).

La AGEU008, invece, copre i prodotti di cifratura della Categoria 5 elencati nella Parte 1 dell'Allegato II.H, a condizione che tali prodotti non siano stati accreditati per la trasmissione, il trattamento o l'archiviazione di informazioni classificate o abbiano un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale. Questa autorizzazione è valida

per le esportazioni verso qualsiasi destinazione eccetto, come previsto nella Parte 2 dell'Allegato in parola, verso (i) le destinazioni per le quali è possibile ricorrere a una AGEU001, (ii) determinate destinazioni sensibili e (iii) le destinazioni soggette a embargo sugli armamenti o alle misure restrittive dell'Unione applicabili ai beni a duplice uso. Anche l'utilizzo della AGEU008, infine, è soggetto a determinate condizioni e specifici requisiti che gli esportatori devono osservare con attenzione.

In aggiunta alle AGEU 007 e 008, il Recast introduce la nozione di **Autorizzazione per Grandi Progetti ('AGP')**, che può configurarsi come una licenza sia individuale sia globale. Le autorità degli Stati membri possono concedere una AGP a uno specifico esportatore, con riguardo a uno specifico tipo o categoria di prodotto duale, che sia valida per esportazioni verso uno o più specifici utilizzatori finali, in uno o più specifici paesi terzi.

Il Recast prevede infine la possibilità per gli Stati membri di introdurre autorizzazioni generali.

OBBLIGO DI DUE DILIGENCE E PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITÀ

Nel Preambolo, il Recast fa esplicito riferimento al ruolo fondamentale degli operatori economici nei controlli sugli scambi, nell'ottica di assicurare una diffusa conformità alla normativa sul *dual use*. Nel fare ciò, il regolamento ribadisce la necessità del rispetto del principio di dovuta diligenza, da concretizzarsi nella dotazione di un programma interno di conformità. Infatti, sebbene non imponga l'obbligo generale di adottare un ICP, lo considera necessario per gli operatori che vogliono ottenere e utilizzare le autorizzazioni globali



di esportazione (salvo, come detto, diverso avviso dell'autorità nazionale competente).

COOPERAZIONE RAFFORZATA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NELL'UE

Il Recast stabilisce un quadro generale di **rafforzamento dello scambio di informazioni** relative al dual use tra Stati membri e tra loro e le istituzioni europee, al fine di sviluppare una cooperazione più diretta ed efficace. Gli Stati membri, *inter alia*, dovranno informare la Commissione senza indugio su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi adottati per attuare la normativa sul duplice uso, mentre la Commissione dovrà rendere disponibili linee guida e/o raccomandazioni sulle buone pratiche riguardanti il duplice uso, così come una relazione annuale sull'implementazione del Regolamento.

Conclusioni

Il Regolamento (UE) 2021/821 non è certamente rivoluzionario rispetto al suo predecessore: i tratti fondamentali restano identici, dall'ambito di applicazione, alla giurisdizione e finanche all'approccio tra beni listati e non listati (invariata è altresì la lista dei prodotti duali, in vigore dal 15

dicembre 2020 per effetto dell'ultimo esercizio di adeguamento dell'elenco UE alle liste provenienti dai regimi multilaterali di export control).

Di sicuro, il Recast non fornisce le auspiccate e ricercate garanzie di armonizzazione dei controlli sulle esportazioni di prodotti duali nello scenario unionale. Trovare un bilanciamento tra l'esigenza di tutelare la sicurezza globale, il rispetto dei diritti umani e un adeguato livello di trasparenza e resistenza del sistema dei controlli sulle esportazioni, da un lato, e la necessità di garantire la competitività e legittimità del mercato, dall'altro, non è compito facile.

Mentre gli obiettivi che il Recast persegue in termini di chiarezza, efficacia ed efficienza dei controlli sulle esportazioni restano tutti da verificare, l'attuazione del nuovo regolamento richiederà piena consapevolezza e cooperazione sia agli Stati membri, sia agli altri centri di interesse. Infatti, un approccio unilaterale da parte degli Stati membri complicherebbe gli sforzi di compliance degli attori economici operanti nel territorio dell'Unione, e rischierebbe di compromettere la loro concorrenza e competitività.

Marco Padovan, Avvocato, ha fondato nel 2002 lo Studio Legale Padovan di Milano, dopo una lunga carriera alla Banca Europea per gli Investimenti di Lussemburgo e alla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo di Londra. Si occupa di commercio internazionale e progetti infrastrutturali nonché di *export control* e sanzioni economiche internazionali.

Philippe Zamboni di Salerano, Avvocato presso il Foro di Bruxelles (Belgio). Collabora con lo Studio Legale Padovan dal 2021, occupandosi prevalentemente di diritto doganale, controllo delle esportazioni, materiali di armamento e sanzioni economiche internazionali.

Stefano Consoli, Dottore in Economia specializzato in studi geopolitici. Collabora con lo Studio Legale Padovan dal 2021 occupandosi principalmente dei materiali d'armamento, dell'*export control* e di misure restrittive al commercio internazionale.

Giulia Soggi, Avvocato presso il Foro di Milano. Collabora con lo Studio Legale Padovan dal 2021. La sua attività si concentra nei settori del controllo delle esportazioni, dei materiali di armamento e delle sanzioni economiche internazionali.

International Tools

Case studies, problem solving and tools



REFERENTE SCIENTIFICO e CAPO REDATTORE:

Antonio Di Meo

REDAZIONE:

Lucia Angeli

Giacomo Cecchin

Beatrice Dalla Ricca

Antonio Di Meo

Alessandra Tassini

Silvia Vettore

PROGETTO GRAFICO:

www.sunnyforyou.com

SEGRETERIA:

Studio DI MEO Srl

Via L. Pellizzo, 39/G Scala B | 35128 Padova -
Italia

Tel: +39 049 772924

Fax: +39 049 772924

Email: info@studiodimeo.com

Sito web: www.studiodimeo.com

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Lucia Angeli

Giovanni Brunoro

Stefano Consoli

Antonio Di Meo

Anisa Gjika

Nicolas Martuncelli

Luca Moriconi

Marco Padovan

Giulia Socci

Philippe Zamboni di Salerano

COSTO ABBONAMENTO: 84 euro + IVA 4%

Rivista elettronica mensile. L'abbonamento è ad anno solare. Qualora venga sottoscritto dopo il 1 Febbraio dell'anno in corso, i numeri arretrati vengono inviati in abbonamento insieme al primo numero utile.

Modulo per abbonarsi:

<https://forms.gle/2YxCCpyqWDc4f4pC6>

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con la massima attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità a carico dei redattori per involontari errori o inesattezze. Quanto alle soluzioni proposte, pur se elaborate con la massima cura possibile, non impegnano in alcun modo la Redazione di International Tools e i suoi collaboratori.

È vietata ogni riproduzione totale o parziale dei testi, articoli o quant'altro pubblicato nella rivista. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata viola la L. 633/41 e pertanto è perseguibile penalmente.